

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021, DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PER IL TOUR DELLO STADIO OLIMPICO

RA: 035_22_AD CIG: 9101868B13

RDA n. 29248

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 26 marzo 2020 e aggiornato in data 9 settembre 2021;

CONSIDERATO che l'Ing. Giuseppe Di Gregorio (Direttore Acquisti) è stato nominato, con provvedimento del 21 settembre 2021 (Prot. n. 0026575), Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nell'ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, Sponsorizzazioni), disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina nonché di quelle ancora in corso alla stessa data (d'ora in poi anche solo "RPA");

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016") e, in particolare:

- l'art. 36, comma 1, sui contratti sotto-soglia;
- l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, il paragrafo 4 relativo all'affidamento diretto;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni"), e, in particolare, l'art. 1, commi 1, a tenore del quale *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello*

stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto" e 2, lett. a), in forza del quale "Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";

VISTO il vigente "Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia";

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 introdotto a seguito dell'entrata in vigore del Decreto semplificazioni sopra richiamato;

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione "Marketing e Business Development" ("Direzione richiedente") di acquisire le prestazioni in oggetto al fine di garantire l'avvio del Tour dello Stadio Olimpico di Roma;

PRESO ATTO della richiesta del RPA di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, come modificato dalla legge n. 108/2021, del Servizio di Biglietteria per il Tour dello Stadio Olimpico, per un importo pari ad Euro 138.000,00, al netto dell'IVA e di altre imposte e contributi di legge, a favore dell'operatore economico **Vivaticket S.p.A.** a socio unico, con sede legale in Bologna, via A. Canova 16/20, con Codice fiscale e Partita Iva 02011381205, per un importo pari ad Euro 138.000,00, al netto dell'IVA e di altre imposte e contributi di legge;

CONSIDERATO che l'affidamento rientra nell'ambito dei servizi previsti nel contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con l'A.S. Roma, S.S. Lazio e F.I.G.C. che prevede la partecipazione delle Associate all'attività dell'Associante (Sport e salute S.p.A.) per l'organizzazione, gestione e valorizzazione economica del Tour dello Stadio Olimpico;

PRESO ATTO che per la scelta dell'operatore economico affidatario è stata condotta dalla Direzione richiedente una ricerca di mercato;

CONSIDERATO che l'offerta presentata da Vivaticket prevede la remunerazione tramite una fee direttamente a carico dell'utente finale, non prevedendo pertanto alcun impegno economico per Sport e salute, a fronte di una durata dell'accordo di 18 mesi a partire dall'apertura del Tour;

CONSIDERATO che l'offerta presentata da altro operatore economico prevedeva un costo fisso per il servizio, a carico di Sport e Salute S.p.A., risultando pertanto meno vantaggiosa;

CONSIDERATO che, come riportato nella Relazione fornita dalla Direzione richiedente, le Parti coinvolte nel progetto (A.S. Roma, S.S. Lazio e FIGC), durante gli incontri tenutosi, hanno più volte manifestato che affidare a Vivaticket – gestore in esclusiva delle attività di biglietteria delle manifestazioni casalinghe di A.S. Roma, S.S. Lazio e F.I.G.C. - il servizio di ticketing e commerciale del Tour dello Stadio Olimpico presenti vantaggi in termini di:

- esperienza consolidata su questo tipo di attività;
- possibilità di sviluppare attività congiunte con la vendita dei biglietti delle partite delle Parti;
- hanno un network consolidato con i principali interlocutori del sistema turistico (tour operator, etc.);
- presenza di una piattaforma funzionante e già consolidata per tutte e tre le Parti coinvolte;

PRESO ATTO dell'offerta presentata dall'operatore economico Vivaticket S.p.A.;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto semplificazioni, a tenore del quale "1. *In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo Decreto Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:*

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

PRESO ATTO che gli oneri per la sicurezza da interferenze sono stati stimati pari ad Euro 0;

PRESO ATTO che l'importo dell'affidamento rientra nel limite economico sopra indicato per il quale sussistono i presupposti per procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni (Euro 139.000,00 + IVA);

PRESO ATTO che le principali condizioni contrattuali sono le seguenti:

- Importo affidamento: Euro 138.000,00 (gli oneri per la sicurezza da interferenze sono stati stimati pari ad Euro 0).

Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante. L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui tale importo non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa;

- Corrispettivi contrattuali:

I servizi richiesti saranno remunerati attraverso l'applicazione delle seguenti valorizzazioni economiche:

CANALI DI DISTRIBUZIONE	FEE			
	Scaglione 1 da 1 a 50.000 titoli a pagamento	Scaglione 2 da 50.001 a 100.000 titoli a pagamento	Scaglione 3 da 100.001 a 150.000 titoli a pagamento	Scaglione 4 oltre 150.001 titoli a pagamento
Web B2C & B2B	2,00 €	1,50 €	1,00 €	0,75 €
Punti Vendita Museo e/o Casse On Site				
Punti Vendita Vivaticket				
Vivaticket.com				
Terze Parti integrate al Sistema Vivaticket				

Le fee sopra indicate sono a carico dell'utente finale e fissate a € 2,00; pertanto, al raggiungimento di un determinato scaglione, Vivaticket retrocederà al Cliente la differenza fra la fee fissa di € 2,00 e la fee di Vivaticket, prevista per quel determinato scaglione.

Il conteggio degli scaglioni presenti in tabella è da intendersi annuale.

- Durata del contratto: Il contratto decorre dal 15 novembre 2021 per un periodo di 18 mesi e così fino al 15 maggio 2023.

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa (Euro 138.000,00) Sport e Salute ha la facoltà di prorogare la durata del Contratto, a suo insindacabile giudizio, di ulteriori 6 mesi, comunicando al Fornitore tale decisione a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di 45 giorni dalla scadenza.

Resta inteso che, ove durante la durata del Contratto, anche prorogato, venisse raggiunta una soglia di fatturato per i servizi resi pari ad Euro 138.000,00 il Contratto cesserà automaticamente. La Società riconoscerà al Fornitore il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute;

- Modalità di stipula del contratto: Scrittura privata;
- Ulteriori condizioni: riportate nello Schema di contratto

PRESO ATTO del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 ANAC e dell'art. 13 del vigente Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia;

PRESO ATTO che, avuto riguardo all'oggetto e all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

CONSIDERATO che per l'affidamento in oggetto non verrà richiesta la costituzione di una Garanzia definitiva in quanto sussistono, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lg. 50/2016, i presupposti per derogare all'obbligo di costituzione della Garanzia definitiva in quanto:

- l'importo dell'affidamento è inferiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, ora modificata in Euro 139.000,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni;

- il fornitore è di comprovata affidabilità essendo già gestore in esclusiva delle attività di biglietteria delle manifestazioni casalinghe di AS Roma, SS Lazio, FIGC;

PRESO ATTO che l'operatore economico Vivaticket S.p.A. è stato già sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ANAC in vigore;

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo non impegnativo e vincolante per la stazione appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto, nonché Direttore dell'Esecuzione, è il Dott. Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Marketing e Business Development";

DISPONE:

per i motivi sopra esposti, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni, a favore dell'operatore economico **Vivaticket S.p.A.** a socio unico, con sede legale in Bologna, via A. Canova 16/20, con Codice fiscale e Partita Iva 02011381205, del Servizio di Biglietteria per il Tour dello Stadio Olimpico, per un importo pari ad Euro 138.000,00, al netto dell'IVA e di altre imposte e contributi di legge, alle condizioni sopra indicate

AUTORIZZA ALTRESI':

il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:

- ad inviare il Contratto all'operatore economico **Vivaticket S.p.A.**;
- a pubblicare il presente provvedimento sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. DIEGO NEPI MOLINERIS

